



LA LEGGE PER TUTTI
INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

Buca d'acqua non segnalata: se l'auto cade e la ruota si rompe

Autore: Redazione | 18/02/2014



Il conducente non deve provare l'insidia e il trabocchetto, ma solo il danno e il rapporto di causalità; all'amministrazione spetta dimostrare il caso fortuito.

È inverno. Le piogge scavano profonde **voragini** all'interno delle **carreggiate stradali**. Fosse che, proprio a causa dell'acqua che le riempie, diventano ancor più insidiose agli automobilisti, perché poco visibili.

Purtroppo, però, non sempre il Comune è responsabile per i **danni** provocati dalle strade accidentate. Lo abbiamo visto in un recente articolo, in occasione di una sentenza della Cassazione che ha negato il risarcimento tutte le volte in cui, pur avendo la strada i caratteri della **pericolosità**, il conducente non ha tenuto una **guida prudente** (leggi l'articolo "[Strada pericolosa: no risarcimento se l'automobilista è imprudente](#)").

Ed ancora, sempre la Cassazione ha escluso la possibilità di ottenere qualsiasi indennizzo per il **pedone** distratto che cade accidentalmente in una **buca stradale colma d'acqua**, se la buca stessa è **visibile** e non presenta alcuna **insidia occulta** (leggi l'articolo: "[Buche stradali piccole e piene d'acqua: l'ente non è responsabile per l'infortunio](#)").

Stamattina la Corte è tornata sull'argomento **[1]**, stabilendo che l'automobilista finito fuori strada per la buca colma d'acqua e non segnalata ha diritto al risarcimento dei danni.

Poiché, in casi come questo, si verte in tema di "responsabilità oggettive" **[2]**, l'automobilista deve solo dimostrare il **rapporto di causa/effetto** tra il sinistro stradale e la fossa: rapporto che può essere dimostrato da fotografie e da testimoni. Fornita questa prova, il danneggiato ha diritto al **risarcimento** del danno. Infatti, la responsabilità dell'amministrazione locale sui beni di sua proprietà, tra cui le strade aperte al pubblico transito, riguarda anche i sinistri causati dalla particolare conformazione della strada o delle sue pertinenze.

L'unico modo per l'ente di escludere la propria colpa è dimostrare - onere che spetta all'ente medesimo - che il danno è avvenuto per **caso fortuito**.

Ma in cosa consiste questo "caso fortuito"? A dirlo è la stessa Corte. Esso potrebbe essere:

- una **alterazione dello stato dei luoghi imprevista**, imprevedibile e non tempestivamente eliminabile o segnalabile ai conducenti nemmeno con l'uso dell'ordinaria diligenza
- oppure la **condotta della stessa vittima**, consistita nell'omissione delle normali cautele esigibili in situazioni analoghe e che, attraverso l'impropria utilizzazione del bene pubblico, abbia determinato l'interruzione del nesso eziologico tra lo stesso bene in custodia e il danno.

L'originalità della sentenza è che, in questo caso, la Corte di Cassazione ha escluso la necessità, per l'automobilista, di dover provare che il danno si sia verificato per "**insidia o trabocchetto**", prova che, invece, era sempre stata richiesta al cittadino.

Sintetizzando: all'automobilista spetta solo provare il danno, l'ammontare del danno e che il danno si è verificato a causa della buca stradale. All'amministrazione, invece, spetta di provare il caso fortuito se vuole evitare la propria responsabilità.

Note

[1] Cass. sent. n. 3793 del 18.02.2014. **[2]** Art. 2051 cod. civ.